



ATTO N. 1592

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri BREGA, STUFARA, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO e DE SIO

***“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 16/12/2008, N. 20 (DISCIPLINA
DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)”***



*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 16/07/2014*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 16/07/2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche apportate alla legge regionale n. 20 del 2008, volta a disciplinare il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), si rendono necessarie per due ordini di fattori. Il primo discende dall'esigenza di tenere conto del diverso assetto istituzionale delle Province introdotto con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), per effetto della quale la provincia diviene *ente di secondo livello*, ossia senza elezione diretta, imperniata su tre organi: il presidente, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia tra i sindaci della provincia; l'assemblea dei sindaci, che raggruppa tutti i primi cittadini del circondario; il consiglio provinciale, formato da 10 a 16 membri (a seconda della popolazione), scelti tra sindaci e i consiglieri comunali in carica ed eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia.

In considerazione di ciò si è provveduto quindi a modificare l'art. 6, comma 3, della l.r. 20/2008, eliminando tra i membri elettivi del CAL, appunto i Consiglieri provinciali, fino ad ora previsti in numero di cinque di cui tre eletti dalla Provincia di Perugia e due eletti dalla Provincia di Terni. Non sono invece state apportate modifiche alla composizione del CAL quanto ai membri di diritto.

Sempre per quanto riguarda i membri elettivi, si è ritenuto opportuno abrogare quella disposizione che prevedeva la partecipazione al CAL anche di due Presidenti delle unioni speciali di comuni che dovevano essere eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle unioni speciali. Tale presenza tra i componenti del CAL era stata disposta a seguito di una modifica apportata alla l.r. 20/2008 dalla legge regionale n. 18 del 2011 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), la quale aveva appunto disciplinato le unioni speciali di comuni quali forme di cooperazione tra gli enti locali territoriali, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio. Al momento tuttavia tali unioni speciali non sono operative.

Le modifiche più rilevanti sono state apportate, in secondo luogo, per ciò che concerne le modalità di elezione dei componenti non di diritto. Infatti la concreta applicazione della legge ai fini della costituzione del CAL attualmente "in carica" - e per il quale è necessario andare a rinnovo in conseguenza delle elezioni amministrative che hanno coinvolto oltre il 50% dell'insieme dei Comuni della Regione - si era rivelata particolarmente farraginoso a fronte di un meccanismo elettivo disciplinato attualmente dall'articolo 7, piuttosto complesso. Il sistema elettivo pertanto è stato semplificato prevedendo sostanzialmente la costituzione di assemblee elettorali composte, a seconda dei membri da eleggere, da Sindaci e da consiglieri comunali delegati, in rappresentanza dei Comuni raggruppati in base alla popolazione. Il compito di convocare le assemblee elettive è rimesso al Presidente dell'Assemblea legislativa il quale nell'atto di convocazione chiederà in primo luogo di indicare appunto i consiglieri che ciascun Comune interessato intende delegare tra i membri dei propri Consigli comunali, tra i quali saranno scelti gli stessi membri da eleggere. Nel caso in cui i consiglieri comunali da eleggere a componenti del CAL siano quelli in rappresentanza dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti è stato previsto che l'assemblea elettiva sia composta da tre delegati per ciascun Comune interessato. Nel caso invece di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ma superiore a 5.000 abitanti i delegati chiamati a partecipare all'assemblea degli elettori dovranno essere indicati in numero di due dai rispettivi Comuni sempre tra i membri dei propri consigli comunali. Per l'elezione dei Sindaci si provvederà con una separata assemblea composta appunto da tutti i Sindaci dei Comuni interessati. Infine per l'elezione

dei rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, i delegati chiamati a partecipare all'assemblea degli elettori, per l'elezione della parte dei componenti-Consiglieri comunali, saranno indicati in numero di un delegato per Comune interessato.

Le assemblee elettorali saranno convocate lo stesso giorni e le procedure nonché l'organizzazione faranno capo all'Assemblea legislativa.

Un altro aspetto da ricordare, rispetto alle modifiche introdotte con la presente proposta di legge, riguarda il rinnovo del CAL che si rende necessario a seguito di elezioni amministrative che abbiano interessato il 50% dell'insieme dei Comuni della Regione. Attualmente l'art. 10 prevede che si debba procedere al rinnovo entro 90 giorni dalle elezioni amministrative. Al fine di evitare un "ingessamento" della tempistica che rischia di non poter di fatto essere rispettata, la modifica apportata al suddetto art. 10 è volta invece a prevedere un termine in legge per ciò che concerne l'avvio della procedura per il rinnovo, rimettendo poi all'atto di convocazione del Presidente dell'Assemblea la data di elezione, ovvero la convocazione delle assemblee degli elettori, nel rispetto di tutti gli adempimenti che comunque devono essere assicurati.

L'articolo prevede infine norme di prima applicazione stabilendo che per il rinnovo del CAL attualmente ancora operante in forza dell'art. 10, comma 4, si proceda attraverso la trasmissione dell'atto di convocazione delle assemblee elettive entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di modifica; assegna inoltre 30 giorni al CAL, una volta rinnovato, per adeguare il proprio regolamento rispetto alle modifiche introdotte dalla dalla proposta di legge.

E' stata prevista altresì una norma finanziaria dal momento che si ipotizzano delle spese connesse alla procedura di rinnovo del CAL attualmente in scadenza, quantificate in euro 5.000,00 come da relazione tecnica che si allega.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

Articolo 1 **(Modificazione dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)**

1. L'articolo 6 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Composizione e sede)

1. *Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.*
2. *Sono membri di diritto:*
 - a) *i Presidenti delle Province della Regione;*
 - b) *i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.*
3. *Sono membri elettivi:*
 - a) *dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7;*
 - b) *sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis;*
 - c) *otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis.*
4. *Ai fini della determinazione della popolazione ai sensi del comma 3, si tiene conto dei dati definitivi risultanti della più recente rilevazione annuale della popolazione residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica alla data di adozione dell'atto di convocazione delle assemblee elettorali di cui all'articolo 10, comma 1.*
5. *Il CAL ha sede legale presso l'Assemblea legislativa dell'Umbria."*

Articolo 2 **(Modificazione dell'articolo 7 della l.r. 20/2008)**

1. L'articolo 7 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti)

1. *Ai fini dell'elezione dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il Presidente dell'Assemblea legislativa convoca l'assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali.*

I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, non partecipano all'assemblea degli elettori.

2. L'atto di convocazione dell'assemblea degli elettori, oltre a contenere la richiesta di indicazione dei delegati secondo quanto stabilito al comma 1, individua, altresì, le modalità e i termini per la presentazione delle liste di cui al comma 4 e per lo svolgimento dell'elezione.

3. L'assemblea degli elettori di cui al comma 1 elegge, nel proprio seno, i Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a).

4. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste plurinominali composte da un numero di candidati, individuati tra Consiglieri comunali delegati, non inferiore al numero di Consiglieri da eleggere e non superiore ad oltre la metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione. Ciascun delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista con possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età."

Articolo 3 (Integrazione della l.r. 20/2008)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 20/2008 sono inseriti i seguenti:

"Art. 7-bis

(Modalità di elezione dei rappresentanti di Comuni con meno di quindicimila abitanti)

1. I Sindaci e i Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), sono eletti rispettivamente dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati e da un'assemblea composta da due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione di cui all'articolo 7-ter, comma 3, non partecipano all'assemblea degli elettori.

2. L'assemblea dei Sindaci e l'assemblea dei Consiglieri comunali delegati di cui al comma 1 eleggono rispettivamente, in seno alle assemblee stesse, i propri rappresentanti nel CAL, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b).

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste distinte di candidati ciascuna delle quali composta da un numero di candidati, individuati tra i Sindaci o tra i Consiglieri comunali delegati, non inferiore ad almeno il doppio rispetto al numero di Sindaci o Consiglieri comunali da eleggere e non superiore ad oltre la metà degli stessi, sottoscritte dal almeno il 5% degli aventi diritto al voto, presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Ciascun Sindaco e ciascun Consigliere comunale delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una delle liste contrapposte con possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche con riferimento all'elezione dei membri del CAL indicati all'articolo 6, comma 3, lettera c), fatto salvo che all'assemblea dei Consiglieri comunali partecipa un solo delegato per Comune

interessato.

Art. 7-ter

(Disposizioni comuni)

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali di cui agli articoli 7 e 7-bis sono posti in capo all'Assemblea legislativa dell'Umbria.
2. Le liste elettorali di cui agli articoli 7 e 7-bis:
 - a) sono corredate dall'accettazione delle candidature;
 - b) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;
 - c) assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio regionale.
3. Le assemblee elettorali di cui all'articolo 7-bis sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa e hanno luogo lo stesso giorno nel quale si tiene anche l'assemblea elettorale di cui all'articolo 7. L'atto di convocazione oltre a contenere la richiesta di indicazione dei delegati secondo quanto stabilito dall'articolo 7-bis, commi 1 e 4, indica le modalità e i termini per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle elezioni.
4. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.

Articolo 4

(Modificazione dell'articolo 8 della l.r. 20/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 20/2008 le parole: "Sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 e dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "Sulla base dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 7 e 7-bis".

Articolo 5

(Modificazione dell'articolo 9 della l.r. 20/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008 prima delle parole: "Il CAL" sono inserite le seguenti: "La seduta di insediamento del CAL è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente."
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008 è abrogato.

Art. 6

(Modificazione dell'articolo 10 della l.r. 20/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

"1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'articolo 6, comma 3, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 7-bis, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione. Ai fini del rinnovo, l'atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso ai Comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative."

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 20/2008 le parole: “, Consigliere provinciale” sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 20/2008 dopo le parole: “primo dei non eletti” sono inserite le seguenti: “, *ai sensi degli articoli 7 e 7-bis,*” e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “*Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria della lista dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi nell'ipotesi di cui al comma 1, salvo che non decadano più di un sesto dei membri elettivi di cui all'articolo 6, comma 3. In tale ipotesi si procede ai sensi del comma 1.*”.

Articolo 7

(Norme di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione l'atto di convocazione delle assemblee elettorali di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 20/2008, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, è trasmesso a cura degli uffici competenti dell'Assemblea legislativa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il CAL, entro 30 giorni dal suo rinnovo, adegua il regolamento interno di cui all'articolo 9, comma 2 della l.r. 20/2008 alle disposizioni di cui al Capo III della l.r. 20/2008, come modificato dalla presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2014, il finanziamento degli oneri derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti al rinnovo del CAL, stimati in euro cinquemila, grava sulle risorse stanziato, nel bilancio di previsione 2014, nella U.P.B. 01.1.005_S 2.14 Funzionamento dell'Assemblea legislativa.

FIRME

EROS BREGA

DAMIANO STUFARA

ANDREA LIGNANI MARCHESANI

FAUSTO GALANELLO

ALFREDO DE SIO

Popolazione residente al 1 gennaio 2014

Codice ISTAT	Comuni	Maschi	Femmine	Totale
54039	Perugia	78.827	87.203	166.030
55032	Terni	52.706	59.521	112.227
54018	Foligno	27.108	30.038	57.146
54013	Città di Castello	19.186	21.005	40.191
54051	Spoletto	18.668	19.953	38.621
54024	Gubbio	15.830	16.802	32.632
54001	Assisi	13.538	14.594	28.132
54002	Bastia Umbra	10.624	11.336	21.960
54015	Corciano	10.219	10.965	21.184
55023	Orvieto	9.917	11.050	20.967
55022	Narni	9.576	10.515	20.091
54027	Marsciano	9.179	9.674	18.853
54052	Todi	8.200	8.818	17.018
54056	Umbertide	8.114	8.633	16.747
54009	Castiglione del Lago	7.590	8.029	15.619
54023	Gualdo Tadino	7.322	8.155	15.477
54026	Magione	7.230	7.646	14.876
55004	Amelia	5.824	6.157	11.981
54044	San Giustino	5.515	5.892	11.407
54017	Deruta	4.738	5.029	9.767
54050	Spello	4.171	4.521	8.692
54054	Trevi	4.107	4.349	8.456
54012	Città della Pieve	3.730	4.092	7.822
54053	Torgiano	3.246	3.442	6.688
54022	Gualdo Cattaneo	3.137	3.146	6.283
54034	Nocera Umbra	2.891	3.061	5.952
54030	Montefalco	2.815	2.953	5.768
54037	Panicale	2.807	2.946	5.753
54038	Passignano sul Trasimeno	2.753	2.966	5.719
55017	Montecastrilli	2.530	2.657	5.187
54004	Bevagna	2.514	2.647	5.161
55029	San Gemini	2.448	2.592	5.040
55031	Stroncone	2.439	2.508	4.947
54035	Norcia	2.408	2.523	4.931
55001	Acquasparta	2.356	2.562	4.918
54006	Cannara	2.133	2.254	4.387

54003	Bettona	2.089	2.265	4.354
54055	Tuoro sul Trasimeno	1.830	2.007	3.837
54021	Giano dell'Umbria	1.897	1.918	3.815
54028	Massa Martana	1.901	1.913	3.814
54040	Piegaro	1.802	1.981	3.783
54011	Citerna	1.747	1.791	3.538
54014	Collazzone	1.709	1.792	3.501
54057	Valfabbrica	1.688	1.782	3.470
54008	Castel Ritaldi	1.608	1.716	3.324
54007	Cascia	1.605	1.650	3.255
55010	Castel Viscardo	1.448	1.577	3.025
54019	Fossato di Vico	1.438	1.499	2.937
55011	Fabro	1.440	1.485	2.925
55007	Baschi	1.388	1.417	2.805
55005	Arrone	1.359	1.437	2.796
55033	Avigliano Umbro	1.298	1.287	2.585
54005	Campello sul Clitunno	1.216	1.282	2.498
54049	Sigillo	1.199	1.265	2.464
55030	San Venanzo	1.142	1.131	2.273
55009	Castel Giorgio	1.017	1.161	2.178
54041	Pietralunga	1.050	1.083	2.133
55006	Attigliano	983	1.039	2.022
55028	Porano	940	1.036	1.976
55012	Ferentillo	957	974	1.931
55014	Giove	910	1.012	1.922
55024	Otricoli	947	950	1.897
55008	Calvi dell'Umbria	886	979	1.865
54020	Fratta Todina	867	996	1.863
55015	Guarda	891	950	1.841
55002	Allerona	883	944	1.827
55013	Ficulle	845	860	1.705
55018	Montecchio	838	863	1.701
54033	Montone	814	874	1.688
54029	Monte Castello di Vibio	771	837	1.608
55016	Lugnano in Teverina	772	744	1.516
55021	Monteleone d'Orvieto	715	786	1.501
55003	Alviano	701	767	1.468
54059	Valtopina	710	748	1.458

Foglio1

54046	Scheggia e Pascelupo	687	710	1.397
55019	Montefranco	627	653	1.280
54016	Costacciaro	610	643	1.253
55020	Montegabbione	630	621	1.251
54032	Monte Santa Maria Tiberina	596	607	1.203
54048	Sellano	546	566	1.112
54010	Cerreto di Spoleto	521	578	1.099
55026	Penna in Teverina	514	552	1.066
54036	Paciano	477	511	988
54043	Preci	371	380	751
54025	Lisciano Niccone	309	324	633
54031	Monteleone di Spoleto	324	287	611
55025	Parrano	282	295	577
54045	Sant'Anatolia di Narco	294	261	555
54047	Scheggino	240	246	486
54058	Vallo di Nera	185	199	384
55027	Polino	123	111	234
54042	Poggiodomo	66	67	133
	TOTALE UMBRIA	430.099	466.643	896.742